

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 289 del 09/03/2022 RAVENNA

Proposta: DLV/2022/299 del 08/03/2022

Struttura proponente: SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 68/99. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC. COOP A.R.L. PER GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD

Firmatario: ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Stefania Ballardini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la **Legge 12 marzo 1999 n. 68** “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e in particolare l'art. 5 co. 3 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il **Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357** recante “*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68*” che stabilisce che il servizio competente:
 - verifica la sussistenza di dette speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa;
 - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del trasporto privato;
- il **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150** “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e ss.mm.ii.;
- il **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151**, “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e ss.mm.ii.;
- la **L.R. 1° agosto 2005, n. 17**, “*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*”, e ss.mm.ii.;
- la **L.R. 30 luglio 2015, n. 13**, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54 che definiscono i compiti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di gestione e qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese, ivi compresi l'attuazione di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. 68/1999 e dei successivi Decreti legislativi che l'hanno modificata e integrata;
- le **deliberazioni di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 689/2016** che disciplinano i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
- le Determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n.136 del 2 dicembre 2016 “*Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99.*”;
 - n. 269 del 2 marzo 2019 “*Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99.*”;
 - n. 1529 del 21 ottobre 2020 “*Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99 – anno 2020*”;
 - n. 711 del 31 maggio 2021 “*Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge N. 68/99 – Anno 2021*”;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'impiego e quelle del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative all'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di disabili ai sensi dell'art. 5, co. 3, della stessa L. 68/1999;

Considerato che in data 01/03/2022 è pervenuta la richiesta presentata dall'azienda CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC. COOP A.R.L. (Cod. Fisc. 00167370394/ P.Iva 00072430390) avente sede legale e operativa a Cotignola (RA) in via Madonna di Genova 39 ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, acquisita al numero di protocollo 17991 del 01/03/2022 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. n. 68/1999, per 34

mesi, ovvero dal 01/03/2022 sino al 31/12/2024 nella misura del 60%, dell'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. 68/1999, relativo all'organico esistente in provincia di Ravenna.

Tenuto conto che la Società svolge l'attività di Attività di supporto alla produzione agricola e attività che segue la raccolta di prodotti agricoli e che le motivazioni espresse nell'istanza della stessa azienda, conservata agli atti, sono riconducibili a faticosità della prestazione lavorativa, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Appurato pertanto che sussistono le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo dell'azienda sopra indicata sia caratterizzato dall'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;

Ritenuto, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto;

Richiamati:

- il **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e le ss.mm.ii. modificato da ultimo dal **D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101** recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- la **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- la **Deliberazione di Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 1123** avente ad oggetto "*Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.*";
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:**
 - **9 novembre 2018, n. 1141**, "*Recepimento da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018: ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*";
 - **30 novembre 2021, n. 1396** "*Approvazione disciplinare recante criteri generali e linee guida di attuazione dell'istituto della rotazione ordinaria e straordinaria del personale nell'ambito del piano per la prevenzione della corruzione dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna*".
 - **28 gennaio 2022, n. 79** "*Approvazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione anno 2022, triennio 2022/2024, dell'agenzia regionale per il lavoro e suoi allegati*"
- la determinazione del sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Area Nord **29 gennaio 2021, n. 114** "*Individuazione dei soggetti incaricati al trattamento dei dati personali per il servizio operazioni Area Nord – ambito territoriale di Ravenna – anno 2021*";

Richiamate inoltre:

- le **deliberazioni della Giunta Regionale:**
 - **29 ottobre 2015, n. 1620**, "*Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015*" e ss.mm.ii.;
 - **25 gennaio 2021, n. 87**, "*Designazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'Art. 32-bis, comma 4 della L. R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.*" con la quale è stata nominata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:**
 - **26 ottobre 2016, n. 79**, "*Adozione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna*", approvato dalla **Giunta Regionale con deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927** e ss.mm.ii.,
 - **10 aprile 2017 n. 284** *Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna*";
 - **21 giugno 2018, n. 664** "*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*";

- **8 ottobre 2018, n. 1029**, “Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna”;
- **3 aprile 2019, n. 391**, “Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative” e ss.mm.ii.
- **10 dicembre 2019, n. 1553** “Conferimento incarichi dirigenziali presso Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza dal 01/01/2020”;
- **7 agosto 2020, n. 1257** “Macrostruttura dell’agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali”;
- **11 settembre 2020, n. 1373**, “Assunzione di n. 4 Dirigenti “Servizio Territoriale del Lavoro” e “Servizio Integrativo del Lavoro” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro”
- **1° ottobre 2020 n. 1451** “Conferimento incarichi Dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020”;
- **4 marzo 2021, n. 235** “Macrostruttura dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio affari generali, bilancio e risorse umane”
- **24 novembre 2021, n. 1368** “Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”
- **20 dicembre 2021, n. 1486**, “Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”;
- le **determinazioni del sottoscritto Dirigente** del Servizio Territoriale Area Nord:
 - **25 gennaio 2022, n. 59** “Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di posizione organizzativa del Servizio Territoriale Area Nord - Ferrara e Ravenna”;
 - **25 gennaio 2022, n. 67** “Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. della L. n. 241/1990 - Ambito Territoriale Area Nord Ferrara e Ravenna”.

Dato atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Stefania Ballardini, Titolare di P.O. di Direzione Collocamento Mirato di RAVENNA ai sensi della determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 20 dicembre 2021, n. 1486, “Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna” e della propria determinazione 25 gennaio 2022, n. 59, “Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di Posizione Organizzativa del Servizio Territoriale Area Nord - Ferrara e Ravenna”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Andrea Panzavolta, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi e dato atto che la Titolare di Posizione Organizzativa di Direzione Collocamento Mirato di Ravenna, Stefania Ballardini, quale Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del responsabile del procedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. **di autorizzare** l’azienda CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC. COOP A.R.L. (Cod. Fisc. 00167370394/ P.Iva 00072430390) avente sede legale e operativa a Cotignola (RA) in via Madonna di Genova 39 ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, all’esonero parziale previsto dall’articolo 5 comma 3 della citata L. 68/1999 nella misura del 60% dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità, relativamente all’organico esistente in provincia di Ravenna avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa citata;
2. **di stabilire** che l’esonero decorre alla data di acquisizione della richiesta, ovvero dal 01/03/2022 sino al 31/12/2024 e che la percentuale autorizzata del 60% sarà rapportata alle unità effettivamente dovute con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. **di dare altresì atto** che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 689/2016, l’azienda CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC. COOP A.R.L. (Cod.Fisc.00167370394/P.Iva 00072430390) dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo

giornaliero previsto nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti per ciascuna unità non assunta nell'ambito territoriale di Ravenna, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31 dicembre di ogni anno. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell'anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;

4. **di dare comunicazione**, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 68/99 nonché al D.M. 357/2000, relativa al rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio per il Collocamento mirato nel quale l'azienda ha sede legale;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo

Avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni

Andrea Panzavolta

firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis, del "Codice dell'Amministrazione digitale